



Oggetto: APPALTO INTEGRATO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA CÀ FILISSINE A PESCONTINA (VR)

COD. COMMESSA: AMB-09 **CUP:** J61B21001280001- **C.I.G.** 93474732BE

QUESITO 1 del 06/08/2022

trattandosi di appalto superiore a 20ml, con la presente si chiede se siano richiesti requisiti in merito al fatturato da parte degli esecutori dei lavori ed al possesso di iscrizione in cat. 9 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (con eventuale indicazione della classifica richiesta) in fase di esecuzione

Risposta

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione alla gara per l’esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza permanente della discarica, i concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità tecnica e professionale attraverso l’attestazione del possesso delle categorie SOA nei termini indicati nel disciplinare di gara.

QUESITO 2 del 08/08/2022

Con riferimento al disciplinare di gara e al capitolo 11 .”SUBAPPALTO PER L’ESECUTORE DEI LAVORI” viene segnalata una limitazione del subappalto al 50% della specifica voce A.1.5 Copertura finale ed opere generali.

Poiché i materiali inerti richiesti (argilla , ghiaia e materiale da riempimento) sono approvvigionamenti molto significativi nel tempo sarà necessario reperirli da più siti, come è anche previsto nella relazione tecnica.

Si chiede pertanto qualora l’operatore economico che partecipa alla gara si occupa direttamente dello loro posa, se sia possibile scorporare la fornitura di tali materiali dalla posa e non considerarla all’interno del limite di subappalto.

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato, si conferma che, ai fini del calcolo del limite del subappalto di cui al capitolo 11 del Disciplinare di Gara, è possibile scorporare la fornitura del materiale di ricoprimento della discarica, qualora l’operatore economico che partecipa alla gara si occupi direttamente della sua posa.



QUESITO 3 del 10/08/2022

Il disciplinare di gara al punto 6.4 richiede di aver espletato negli ultimi 10 anni servizi di ingegneria appartenenti alla categoria ID opere P.03 prevista dal DM 17 giugno 2016 Tariffe. Il DM 17 giugno 2016 fornisce in genere una tabella con la corrispondenza delle categorie con quelle della normativa precedente per potere spendere tali requisiti. Tale corrispondenza non viene però espressa per la categoria ID opere P.03. Si chiede quindi di esplicitare quali categorie con riferimento alla normativa precedente (L 143/49 o DM 118-11-1971) siano considerate corrispondenti e spendibili con riferimento alla P.03.

Risposta

Poiché non sussiste alcuna corrispondenza tra la categoria P.03 relativa al DM 17/06/2016 e le categorie indicate nella Legge 143/49 e nel D.M. 18/11/1971, si evidenzia che il requisito potrà essere soddisfatto qualora il concorrente possa attestare di aver svolto servizi di ingegneria corrispondenti a quelli indicati nell'elenco riportato nella colonna "Identificazione delle Opere" della Tavola Z1, allegata al DM 17/06/2016, per la categoria P.03, nonché per le categorie P.01 e P.02, come precisato dal punto 6.4 lett.a) del Disciplinare di gara, ancorché precedenti all'entrata in vigore del citato D.M. del 2016.

QUESITO 4 del 01/09/2022

Facciamo riferimento a quanto riportato al p.to 4.2 del Disciplinare di gara avente ad oggetto le condizioni di partecipazione di soggetti sprovvisti dell'attestazione SOA per la progettazione. Secondo la nostra lettura, quindi, è possibile che il partecipante provveda ad indicare un Progettista esterno in possesso dei requisiti secondo la forma dell'Avvalimento (art. 89 del Codice).

Chiediamo conferma di tale lettura e se è possibile, in alternativa, l'indicazione del Progettista come subappaltatore (art. 105 del Codice)

Risposta

Il punto 4.2 del Disciplinare di gara, in aderenza a quanto previsto dall'art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che le imprese di costruzioni sprovviste dell'attestazione SOA per la progettazione e/o dei requisiti di progettazione devono, alternativamente: 1) associare il progettista in possesso dei requisiti per la progettazione, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale (Progettista "Associato"); 2) indicare in sede di offerta il progettista qualificato (Progettista "Indicato"), senza dover ricorrere all'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del Codice degli Appalti. Il termine "avvalersi" utilizzato nel disciplinare di gara deve essere inteso in senso generico, come volontà di utilizzare/impiegare e non in senso tecnico.

L'indicazione del progettista come subappaltatore non è possibile.

QUESITO 5 del 01/09/2022



Si chiede conferma riguardo alla possibilità di indicare quale Progettista esterno un RTP in cui la mandataria del gruppo di progettisti (capogruppo della progettazione) possieda i requisiti di cui alla Tabella a pag. 16 del Disciplinare in misura superiore al 40% come indicato al p.to 6.5 del Disciplinare.

Risposta

Si conferma che è possibile.

QUESITO 6 del 01/09/2022

Relativamente alla compilazione dei p.ti A1, A2 e A3 dei sub-criteri di valutazione della Professionalità (pag. 46 del Disciplinare di gara) si chiede se la descrizione della progettazione vada fatta con riferimento ad un unico caso da selezionare tra le referenze del Progettista (come sembrerebbe indicare la dicitura "...desunta da 3 servizi analoghi") o in senso più generale facendo riferimento ad eventuali plurime esperienze del Progettista nei vari ambiti (progettazione discarica, progettazione MISP, progettazione impianti TAR).

Risposta

Per quanto attiene ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica relativi alla progettazione, di cui ai punti A1, A2 e A3 della tabella all'art. 20.1 del Disciplinare di gara, i concorrenti dovranno descrivere: per quanto riguarda il criterio A.1, la progettazione di una discarica per rifiuti speciali o RSU, per quanto riguarda il criterio A.2, la progettazione di una messa in sicurezza permanente di un sito contaminato o di una discarica mentre per quanto attiene al criterio A.3., la progettazione di un impianto di trattamento di percolato o di reflui industriali.

QUESITO 7 del 01/09/2022

L'Art. 5.3 "Polizza C.A.R. (Constructor's All Risks)" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, cita testualmente: "nella Sezione A dovranno essere incluse anche le seguenti garanzie: cause di forza maggiore".

Si chiede di esplicitare cosa si intende per cause di forza maggiore.

Risposta

La garanzia per danni da forza maggiore è una garanzia accessoria della polizza CAR richiesta dall'art. 5.3 del CSA, che deve essere espressamente richiesta all'assicuratore.



QUESITO 8 del 01/09/2022

L'Art. 5.3 "Polizza C.A.R. (Constructor's All Risks)" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, cita testualmente: "nella Sezione A dovranno essere incluse anche le seguenti garanzie: errori di progettazione e calcolo".

Gli errori di progettazione e calcolo non sono già ricompresi nella responsabilità del progettista.

Risposta

Quanto richiesto dal punto 5.3 del CSA è indipendente da quanto previsto dalla polizza professionale del progettista.

QUESITO 9 del 01/09/2022

La RCT, RCO, RCA e Polizza di responsabilità ambientale/inquinamento di cui agli art.5.3 ed art. 5.4 del Capitolato Speciale d'Appalto possono essere possedute dal RTI o devono essere possedute da ciascun socio dell'RTI?

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato, si precisa che le polizze RCT, RCO e RCA devono essere possedute da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento, nei termini indicati nel Disciplinare di Gara, mentre la polizza di responsabilità ambientale/inquinamento dev'essere intestata al RTI



QUESITO 10 del 01/09/2022

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto articolo 45 "ATTIVITA' DI GESTIONE MONITORAGGIO E CONTROLLO IN FASE OPERATIVA" vengono elencati oneri di gestione operativa tra cui il Mantenimento per tutta la durata del contratto delle figure tecniche indicate (RTS e RPMC), il costo di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di captazione del percolato e di captazione del biogas, il costo di gestione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, la periodica esecuzione delle operazioni di gestione ordinaria (per es. disinfezione, manutenzione delle strade di accesso e delle piste interne, pulizia dell'impianto ecc.) , il costo di installazione e gestione di centralina meteo, costo di mantenimento in efficienza dei piezometri e delle relative pompe e manutenzioni varie da eseguire nel corso dell'attività di durata di 8 anni. Si chiede con quali voci del computo metrico tali oneri di gestione operativa e manutenzione ordinaria e straordinaria siano remunerati

Risposta

Le lavorazioni necessarie per la messa in sicurezza permanente della discarica Cà Filissine, a meno dello smaltimento del percolato, saranno contabilizzate a corpo; il CME destina, per le stesse, una somma complessiva pari ad € 21.839.749,67 (vedi voci A.1.1. A.1.2, A.1.4, A.1.5, A.1.6, A.1.7, A.1.8 e A.1.9). Tali lavorazioni comprendono l'installazione, la gestione e la manutenzione dell'impianto di captazione del percolato e del biogas, la realizzazione gestione e manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, l'installazione dei piezometri e la loro gestione/manutenzione nonché la gestione generale delle aree di cantiere e delle opere ecc.. Pertanto le "attività di gestione monitoraggio e controllo in fase operativa" richiamate all'art. 45 del Capitolato Speciale sono, esse stesse, oggetto dell'appalto ed i loro costo sono distribuiti, in quota parte, all'interno delle categorie dei lavori sopra indicate.

QUESITO 11 del 01/09/2022

Con riferimento al capitolato speciale d'appalto articolo 45.1 "ATTIVITA' DI GESTIONE POST OPERATIVA" vengono elencati oneri di gestione post operativa e manutenzione per la durata di ulteriori 2 anni. Nel computo metrico vengono identificati nella voce Nr. 187 "Oneri gestione discarica nei successivi due anni post chiusura bonifica - Attuazione PMC" i costi relativi all'attuazione del PMC ma non vengono considerati i costi di manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria previsti. Si chiede con quali voci del computo metrico tali oneri siano remunerati?

Risposta

Eventuali ulteriori oneri trovano copertura all'interno della voce A.1.10 comprensiva di una voce di costo denominata: " Ulteriori oneri per utenze e costi energetici a corpo"



QUESITO 12 del 01/09/2022

Con riferimento all' elenco dei prezzi unitari (allegato 14) e in particolare alla voce Nr. 185 "Fornitura e posa di materiale per riempimento. Compreso il posizionamento in loco, concordato con DL. Caratteristiche geotecniche e chimiche come da Relazione Tecnica" euro/m³ 8,55 si chiede se il prezzo è comprensivo anche del costo di trasporto del materiale

Risposta

Il prezzo deve intendersi comprensivo della fornitura franco cantiere

QUESITO 13 del 01/09/2022

Con riferimento alla possibilità di installare in loco un impianto di trattamento per il percolato presente si chiede se i limiti di riferimento dello scarico dei reflui trattati siano per tutti i parametri quelli delle acque potabili (Dlgs 31/2001) o sono previste particolari deroghe su alcuni parametri?

Risposta

Si conferma che i limiti da considerare allo scarico sono quelli per la potabilità come indicato nel capitolo 15 della Relazione Tecnica di cui all'Elaborato 03

QUESITO 14 del 01/09/2022

Con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto articolo 15 REVISIONE PREZZI viene esplicitata l'applicazione dell'art. 29 del Decreto Sostegni ter (D.L. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con L. 28.03.2022 n.25) per i materiali da costruzione. In tale norma vengono elencati le tipologia dei materiali ricadenti nei materiali da costruzione tra cui le tubazioni in HDPE. Si chiede se l'applicazione di tale norma è estesa anche a tutti materiali da costruzione ad essi riconducibili e pertinenti tra cui i teli in HDPE per il capping.

Risposta

Si provvederà ad applicare l'adeguamento dei prezzi su tutti i materiali rispetto ai quali il Ministero dell' Infrastrutture e dei Trasporti abbia indicato, con proprio decreto, l'entità delle variazioni percentuali sul prezzo da applicare ai singoli materiali.



QUESITO 15 del 02/09/2022

Con riferimento all'analisi del prezzo relativa alla voce Nr. 186 Smaltimento percolato viene riportato il costo per il consumo di energia elettrica per il funzionamento delle pompe pari a 0,13 euro/kwh.

Con riferimento al documento allegato 17 "Relazione descrittiva quadro economico" viene riportato che sono stati aggiornati l'elenco dei prezzi unitari e il quadro economico sulla base dell'adeguamento al prezzario della Regione Veneto 2022 a seguito dell'introduzione del Decreto Aiuti del 17/05/2022.

Si chiede conferma che anche il prezzo per il costo del consumo di energia elettrica sia stato adeguato.

Risposta

La voce di prezzo NP.DIS.06 è comprensiva di tutti gli oneri, compresi quelli per l'aspirazione, la gestione e lo smaltimento del percolato ed è stata determinata ad esito di una indagine di mercato per complessivi 70,00 €/m³. Tale prezzo risulta congruo anche in relazione alla fisiologica variazione dei costi elementari, in aumento e/o in riduzione, rappresentati nell'analisi prezzo allegata al progetto. Ad ogni modo nel corso dell'esecuzione dell'appalto, qualora necessario e ricorrendone i presupposti, sarà applicata la revisione dei prezzi nei termini previsti dall'art. 29 del Decreto Sostegni ter (D.L. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con L. 28.03.2022 n.25) e le eventuali ulteriori misure che saranno adottate dal legislatore nel corso dell'appalto.

QUESITO 16 del 02/09/2022

Con riferimento all'art. REVISIONE DEI PREZZI si chiede come verranno disciplinati gli incrementi/decrementi dei costi di energia elettrica e gasolio per la durata contrattuale

Risposta

Sarà applicata la revisione dei prezzi nei termini previsti dall'art. 29 del Decreto Sostegni ter (D.L. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con L. 28.03.2022 n.25)



QUESITO 17 del 07/09/2022

Con riferimento al capitolo 15 della Relazione Tecnica a base di gara e ai capitoli 5 e 8, paragrafo "SMALTIMENTO DEL PERCOLATO", della Relazione Generale si chiede conferma:

- a. che sia possibile collegarsi al collettore fognario con lo scarico dell'impianto di trattamento del percolato;
- b. che i parametri per i quali sia necessario garantire il rispetto dei limiti per la potabilità (D.L. n. 31/2001 e DGRV 1590/2017) siano unicamente quelli indicati nella tabella riportata di seguito, mentre per tutti gli altri parametri siano da considerare i limiti per lo scarico in fognatura.

Risposta

La realizzazione dell'impianto di trattamento del percolato, quale miglioria al progetto posto a base di gara, è stata richiesta dagli Enti in sede di approvazione del progetto. Qualora il Concorrente intenda proporre la realizzazione di tale impianto, lo stesso dovrà garantire un livello prestazionale di trattamento entro i limiti e per tutti i parametri indicati nel D.L. n. 31/2001 e nella DGRV 1590/2017. La tipologia e l'ubicazione del recapito delle acque trattate sarà oggetto di rilascio di autorizzazione secondo normativa vigente, a cura ed oneri del Concorrente.

QUESITO 18 del 07/09/2022

Si chiede se siano disponibili le analisi del percolato relative all'anno 2021, in quanto al link indicato nella documentazione di gara è presente il report dell'anno 2021 ma nell'allegato non sono riportate le analisi.

Risposta

I Rapporti di Prova relativi alle analisi del percolato sono state allegate alla Relazione Tecnica – Elaborato 03 (allegato A3) e risalgono a giugno 2020

QUESITO 19 del 07/09/2022

Sono disponibili analisi del biogas prodotto dalla discarica?

Risposta

I dati messi a disposizione per la formulazione dell'offerta tecnica sono quelli presenti all'interno della documentazione di gara



QUESITO 20 del 07/09/2022

Le utility indispensabili all'esercizio dell'impianto quali ad esempio energia elettrica, sono considerate a cura e spese dalla Stazione Appaltante

Risposta

I costi per le utility sono a carico dell'Appaltatore e sono ricompresi nelle voci di prezzo presenti nel Computo Metrico Estimativo

QUESITO 21 del 07/09/2022

Nel Disciplinare di Gara e nei vari Allegati tecnici del Progetto Definitivo a base di Gara, facente parte della documentazione di Gara, si ribadisce l'importanza della gestione delle sostanze perfluoro-alchiliche - PFAS presenti nel percolato oggetto della Gara.

Secondo quanto stabilito dalla Regione Veneto inizialmente con il Prot. 477961 del 15/11/2017 rivolto ai Gestori delle discariche Venete, e successivamente con le disposizioni e la fissazione dei limiti di scarico per le suddette sostanze perfluoro-alchiliche - PFAS trasmessi alle Installazioni (Impianti) di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi Veneti:

- Si chiede conferma che la Stazione Appaltante valuterà come condizione necessaria, ai fini del corretto smaltimento del percolato, la dimostrazione tecnologica comprovata che tutti gli Impianti di destino esterni che riceveranno il percolato – ubicati in Veneto o fuori Regione – siano in grado di abbattere efficacemente le concentrazioni di sostanze perfluoro-alchiliche - PFAS presenti nel percolato oggetto della Gara, secondo le concentrazioni statistiche di riferimento rilevate nelle Analisi facenti parte della documentazione di Gara stessa.
- Si chiede quindi conferma che, senza la suddetta dimostrazione tecnologica comprovata, eventuali Impianti di destino esterni – ubicati in Veneto o fuori Regione – non saranno considerati idonei alla ricezione del percolato oggetto della Gara.

Risposta

Lo smaltimento del percolato presso impianti terzi è regolato dalle norme ambientali vigenti e conseguentemente dalle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti per il loro esercizio. Gli impianti di destino dovranno pertanto essere conformi alle norme nazionali e regionali della Regione ove sono ubicati.



QUESITO 22 del 07/09/2022

Con riferimento all'Allegato 01 – Relazione Generale – pag. 60, si chiede conferma del dato di "complessivo autorizzato ton/anno", considerato quale "copertura abbondantemente il fabbisogno annuo", degli Impianti contattati (in Veneto e Lombardia) calcolato quale sommatoria delle singole ton/anno autorizzate come riportate in tabella nella medesima pagina.

Risposta

Le indicazioni riportate nella tabella di pagina 60 della Relazione Generale è conseguente ad una specifica indagine di mercato valida alla data di indizione della gara

QUESITO 23 del 07/09/2022

Con riferimento all'Allegato 03 – Relazione Tecnica – pag. 136, si chiede conferma del dato di "complessivo autorizzato ton/anno", considerato quale "copertura abbondantemente il fabbisogno annuo", degli Impianti contattati (in Veneto e Lombardia) calcolato quale sommatoria delle singole ton/anno autorizzate come riportate in tabella nella medesima pagina

Risposta

Si veda la risposta al quesito precedente



QUESITO 24 del 07/09/2022

Chiediamo se una società di capitali che, in forza del diritto nazionale, esegue la progettazione (non società di ingegneria e architettura) di impianti, con particolare esperienza di progettazione di impianti di trattamento percolato e acque di scarico e di impianti di trattamento rifiuti utilizzabili in bonifiche, può partecipare al raggruppamento temporaneo di progettisti (oltre ai progettisti indicati) ed essere inclusa all'interno della casistica prevista dall'art. 46 comma 1 lettera d bis D.lgs. 50/2016 elencata nel presente appalto con riferimento – sentenza Corte di Giustizia europea c-219/19 dell'11/06/2020 – sentenza TAR di Roma n.654 del 18/01/2021.

Risposta

L'art. 46, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 10 della L. n. 238/2021 (c.d. Legge europea 2019-2020) ha ampliato l'elenco dei soggetti che possono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, prevedendo che "Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta: [...] d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati".

QUESITO 25 del 07/09/2022

Chiediamo se una fondazione universitaria o ente no profit che, in forza del diritto nazionale, esegue la progettazione (non società di ingegneria e architettura) di impianti, può partecipare al raggruppamento temporaneo di progettisti (oltre ai progettisti indicati) ed essere inclusa all'interno della casistica prevista dall'art. 46 comma 1 lettera d bis) D.lgs. 50/2016 elencata nel presente appalto con riferimento – sentenza Corte di Giustizia europea c-219/19 dell'11/06/2020 – sentenza tar Roma n.654 del 18/01/2021.

Risposta

L'art. 46, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 10 della L. n. 238/2021 (c.d. Legge europea 2019-2020) ha ampliato l'elenco dei soggetti che possono partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, prevedendo che "Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta: [...] d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati".



QUESITO 26 del 07/09/2022

In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti è prevista la presenza di una capogruppo/mandataria (professionista/società) che debba avere i requisiti per la progettazione esecutiva ed eseguire le prestazioni nella misura maggioritaria minima del 40% come richiesto nel paragrafo 6.5 del disciplinare di gara?

Risposta

Si conferma quanto previsto dal paragrafo 6.5 del Disciplinare di gara.

QUESITO 27 del 07/09/2022

Si chiede se, in ipotesi di presentazione di offerta migliorativa che preveda l'utilizzo di un impianto di trattamento del percolato in loco, lo stesso trattamento possa essere dato in subappalto ad un operatore senza qualificazioni SOA, non previste per questo tipo di servizio.

Risposta

La realizzazione dell'impianto per il trattamento in situ del percolato costituisce migliorativa offerta dal concorrente. La Stazione appaltante riconosce un corrispettivo per l'allontanamento del percolato dal corpo di discarica, sulla base della contabilità dei volumi di percolato trattato. Il Concorrente che intenda realizzare tale impianto, in proprio o mediante l'utilizzo di altri operatori economici, dovrà possedere i requisiti di "esecuzione" individuati nel Capitolato speciale d'appalto posto a base di gara e, laddove non specificato, i requisiti di cui al Testo Unico Ambientale ed eventuali altre norme di settore vigenti e future. Gli eventuali subappalti, che comunque attengono alla fase esecutiva del contratto, saranno autorizzati in aderenza a quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici

QUESITO 28 del 07/09/2022

Si chiede se una fondazione universitaria può partecipare sia come progettista (oltre ai progettisti indicati), come previsto dall'art. 46 comma 1 lettera d bis) D.lgs. 50/2016, sia come subappaltatore delle Attività di gestione del piano di monitoraggio di cui alla voce A.1.8 del quadro economico di gara.

Risposta

In merito alla prima parte del quesito, si richiama quanto risposto per i quesiti nn. 24 e 25. In merito alla seconda parte del quesito, si rappresenta che le ipotesi di incompatibilità tra progettista e appaltatore/subappaltatore sono solo quelle previste dall'art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal decreto correttivo n. 56/2017.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Trevisan